



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. Delib.

OGGETTO: Sentenza del CGA per la Regione Siciliana N. 934/2020 Reg.Prov. Coll - Ricorso N. RG 395 del 2017 promosso dalla Ditta Sofia Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Baucina - Approvazione schema Atto Transattivo.

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese Agosto di alle ore 18:10 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

1) Realmuto Giuseppina	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Lo Cascio Giuseppe	Vice Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 7

Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott.ssa Giueppina Realmuto

Assiste il Segretario del Comune Dott. Alberto Alfano

Sono presenti per la Giunta Comunale: il Sindaco e gli Assessori Calatabiano e Cimilluca.

Non vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del secondo punto avente ad oggetto “Sentenza del CGA per la Regione Siciliana numero 934/2020 Ricorso numero RG 395 del 2017 promosso dalla ditta Sofia costruzioni SRL contro il Comune di Baucina- approvazione schema atto transattivo” dando lettura della proposta.

Prende la parola il Sindaco il quale ricorda come la vicenda che oggi si tratta, era già stata oggetto di discussione nel 2014, quando lo stesso Sindaco era all'opposizione e aveva presentato un'interrogazione; la condanna del CGA ammontava a circa €. 120.000,00 per la vicenda dell'affidamento del project finapcing per l'illuminazione pubblica e grazie a una faticosa negoziazione con la controparte si è giunti a una transazione favorevole per l'amministrazione che pagherà circa la metà e precisamente € 55.000,00.

Alle 18:18 entra in aula il Consigliere Lo Cascio Giuseppe e pertanto il numero dei Consiglieri presenti sale a 8.

Interviene la Consigliera Manfré Antonina la quale chiede al Sindaco quali sarebbero state le conseguenze se nel 2018 l'Amministrazione, appena insediatasi, avesse dichiarato il dissesto;

Il Sindaco risponde che la conseguenza sarebbe stata l'intervento dell'OSL che avrebbe gestito tutto il pregresso ivi compresa questa fattispecie, le tasse sarebbero state per legge aumentate al massimo e tutti i fornitori avrebbero dovuto negoziare con l'OSL per accontentarsi di transazioni che potevano arrivare fino all'abbattimento del 60% del credito vantato.

Dichiarazioni di voto favorevole del Consigliere Tantillo che condivide l'intervento del Sindaco.

Si passa alle votazioni:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione,

Visti:

il D. Lgs 267/2000;

la L.R. 30/2000;

la L.R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli del responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

DI APPROVARE ,l'allegato schema di Atto Transattivo al fine di:

- evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, come il pagamento dell'intero credito risarcitorio alla Ditta Sofia Costruzioni srl nella misura di € 102.000,00 al lordo delle spese legali di € 6.000,00(oltre gli accessori di legge) e del contributo unificato pagato, liquidate con sentenza del CGA n.395/2017 e riferite ai due gradi di giudizio;
- porre termine al contenzioso di che trattasi a mezzo del pagamento della somma di € 55.000,00 a titolo di credito risarcitorio, in unica soluzione, entro e non oltre la data del 30

agosto 2021, alla Ditta Sofia Costruzioni srl a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa;

DI AUTORIZZARE il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'Atto Transattivo di che trattasi;

DI DARE ATTO :

- che l'approvazione dell'allegato atto transattivo assorbe il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 del debito fuori bilancio nella misura di € 55.000,00;
- che ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.289/2002 e s.m.i. secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
- che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza;
- che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio successivo a quello di formazione della stessa;

DI AUTORIZZARE la regolarizzazione contabile al capitolo 923/2 del bilancio anno 2021 per l'importo complessivo di € 55.000,00;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo on line dell' Ente e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sottosezioni di I e II livello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e autonoma votazione espressa in forma palese:

Consiglieri presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Non essendoci altri punti e interventi, alle 18:28 il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

f.to Dott.ssa Giuseppina Realmuto

Il Consigliere Anziano

f.to Domenico Filippo Lo Cascio

Il Segretario comunale

f.to Dott. Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ col n. _____ del
Registro pubblicazioni.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li _____

In fede

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- 1) ☒ ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44
- 2) ☐ ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li 30/08/2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Alberto Alfano



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 10-08-2021

OGGETTO:	Sentenza del C.G.A. per la Regione siciliana n.934/2020 Reg.Prov.Coll-sul ricorso n. RG 395 del 2017 promosso dalla Ditta Sofia Costruzioni srl contro il Comune di Baucina -Approvazione schema Atto Transattivo
----------	---

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 10-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Angela Lascari

(Sottoscritto con Firma digitale)

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 10-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse a proprio carico in relazione all'art. 6-bis della L.241/1990;

PREMESSO

Che con atto deliberativo di G.C.n.132 del 25/11/2014 veniva approvato lo studio di fattibilità redatto dall'UTC, per l'affidamento della concessione avente ad oggetto *"Riqualificazione, adeguamento, ampliamento e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione degli interventi"* dell'importo complessivo di € 437.681,92 di cui € 300.000,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza ed € 131.681,92 per somme a Disposizione dell'Amm.ne;

Che con la superiore deliberazione veniva stabilito tra l'altro che alla spesa per la realizzazione delle opere si doveva fare fronte, interamente con capitale privato mediante l'istituto del "Project Financing" come previsto dagli ex artt. 152 e 153 del DLgs n.163/2006 e s.m.i nonché si dava mandato al Responsabile dell'UTC ed al RUP di porre in essere tutti gli atti di competenza consequenziali;

Che con determinazione del F.R.n.585 del 02/12/2014 (determina a contrarre) veniva approvato lo schema di bando con procedura aperta e disciplinare di gara redatti in conformità alle disposizioni del Testo coordinato del D.Lgs.163/2006 e s.m.i con la L.R. n.12/2011 e s.m.i;

Che con il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicato ai sensi di legge anche sulla GURS in data 19/12/2014 veniva stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, entro e non oltre le ore 13,00 del 02/03/2015;

Che con determinazione del F.R.n.111 del 18/03/2015 veniva costituita la Commissione di gara ai sensi della L.R.n.12/2011 e s.m.i. art.8 comma 2;

Che con nota prot.llo 5914 del 03/07/2015 la Commissione di gara - avendo concluso le procedure di valutazione delle offerte - trasmetteva al RUP -arch. Fontana Liliana Maria nominata con determinazione del FR n.503 del 19/11/2014-i verbali di gara ed i plichi presentati dalle ditte concorrenti debitamente sottoscritti da tutti i componenti della stessa;

Che con Determinazione del FR n. 287 del 03/07/2015 si procedeva:

-ad approvare i verbali di gara dai quali risultava che alla procedura di che trattasi avevano partecipato solo due operatori economici la Sofia Costruzioni srl e la Cimilux di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo s.n.c.;

-a prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara, dichiarando aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'Impresa CIMILUX di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo snc;

-contestualmente a subordinare la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, oltre che alla necessaria verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice Contratti, all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo Amministrativo, avendo quest'ultimo la possibilità di richiedere alla Ditta aggiudicataria eventuali modifiche al progetto definitivo presentato in sede di gara;

Che con Determinazione del FR n. 346 del 20/08/2015 veniva dichiarata l'Impresa "CIMILUX di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo snc" aggiudicataria definitiva ed efficace dell'appalto de quo nonché si dava atto contestualmente di provvedere a dare disposizioni alla ditta aggiudicatrice, di redigere il progetto esecutivo rimodulandolo in conformità alle richieste del Comune, alle spese di pubblicazione degli atti di gara sostenute dall'Ente ed ai compensi

dovuta alla commissione di gara posti a totale carico dell'aggiudicatario, nonché l'Atto di Convenzione adeguato;

Che avverso gli atti della procedura insorgeva la ditta Sofia Costruzioni srl, deducendo plurimi vizi di legittimità dei relativi provvedimenti ed instando già in quella sede per il risarcimento del danno in forma specifica, ovvero per equivalente (Tar Sicilia, r.g. n. 2827/2015) con ricorso al TAR Sicilia, notificato a questo Ente in data 30/09/2015 al prot.n. 8604;

Che con atto di GC n. 108 del 30/09/2015 veniva conferito incarico all'Avv. Luigi Sciarrino del foro di Palermo per assistenza all'A.C. nel giudizio intentato davanti al TAR Sicilia dalla ditta Sofia Costruzioni srl;

Che in data 16/03/2016 è stato sottoscritto il contratto/convenzione d'appalto informatico tra il Comune e la CIMILUX di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo snc" rep. n. 10 reg.to in pari data al n. 2831 serie IT;

Che con sentenza non definitiva n. 1977/2016 del 29/07/2016 il TAR Sicilia Sezione Terza annullava i provvedimenti impugnati dalla Sofia Costruzione srl e disponeva al Comune di Baucina di produrre documentati chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dei lavori previsti nell'appalto de quo e contestualmente fissava per il 09/11/2016 la pubblica udienza;

Che il Comune di Baucina con nota Prot.n.8164 del 09/09/2016 ottemperava entro il termine assegnato, al deposito della documentazione richiesta dal TAR Sicilia;

Che contestualmente Comune di Baucina rappresentato dal proprio legale con apposito atto notificato il 29/11/2016 e depositato il 23/12/2016 si riservava l'appello ai sensi dell'art.103 cod.proc.amm.vo avverso la superiore sentenza;

Che con sentenza definitiva n.678 del 10/03/2017 il TAR Sicilia rilevava l'impossibilità di dichiarare l'inefficienza del contratto stipulato ai sensi dell'art.124 c.p.a.e condannava il Comune di Baucina al pagamento delle spese di giudizio nonché al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente a seguito dell'adozione dei provvedimenti annullati ;

Che in merito alla quantificazione del danno la superiore sentenza stabiliva *"..In punto di liquidazione del danno da lucro cessante, stante l'estrema difficoltà di operare un'esatta quantificazione delle voci costitutive dei danni in parola, il Collegio ritiene di potersi avvalere del criterio di valutazione equitativa del danno di cui all'articolo 1226 cod.civ.e di determinare l'ammontare del danno risarcibile, in aderenza all'orientamento della Sezione....., nella misura complessiva del cinque %dell'offerta economica presentata, a titolo di lucro cessante, e di un ulteriore uno % a titolo di danno curriculare.....Ai sensi dell'art.34, comma 4, c.p.a., l'Amministrazione proporrà, entro il termine di 102 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma determinata sulla base dei criteri in motivazione, riconoscendo le voci di danno ivi indicate, quantificate secondo i criteri precisati..";*

Che con nota prot.n.3339 del 03/04/2017 questo Comune proponeva alla società ricorrente il pagamento della somma di €1.277,07(quale risarcimento danno quantificato secondo i criteri stabiliti dalla superiore sentenza del TAR) oltre interessi legali da computare dal 10/03/2017 fino alla data del pagamento;

Che la Ditta Sofia Costruzione srl, avverso la superiore sentenza, e precisamente in ordine ai criteri stabiliti dalla stessa per la quantificazione del danno, proponeva appello innanzi al CGA (r.g. n.395/2017) così acquisito in data 19/05/2017 al prot.n. 5070 a mezzo nota dell'avvocato Luigi Sciarrino;

Che con atto di GC n.53 del 24/05/2017 veniva conferito incarico all'Avv. Luigi Sciarrino del foro di Palermo per resistere all'appello proposto dalla Ditta Sofia Costruzione srl, innanzi al CGA avverso la sentenza del TAR Sicilia n. 678 del 10/03/2017;

Che in data 19/10/2020 al prot.n.10277 veniva notificato l'avviso di pubblicazione della sentenza del CGA n.395/2017 pubblicata in data 16/10/2020 con la quale veniva accolto l'appello della ricorrente, riformando la gravata sentenza quanto alla misura del risarcimento dovuto, veniva respinto l'appello incidentale proposto dal comune di Baucina e di conseguenza questo Ente veniva condannato a proporre la propria conforme offerta risarcitoria alla Ditta Sofia Costruzioni srl nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

Che con la superiore sentenza, il CGA stabiliva che “ il risarcimento per lucro cessante dovuto alla ricorrente dovrà essere puntualmente parametrato all'utile d'impresa indicato dal piano prodotto in gara più volte detto.....Nella fattispecie, non essendo stata fornita la dimostrazione testè detta, l'incidenza dell'aliunde perceptum vel percipiendum può dunque essere determinata equitativamente in via forfettaria, e questo, in concreto, nella misura del 25% della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante ”;

Che in base alla superiore sentenza il credito risarcitorio in favore della Ditta Sofia Costruzioni srl si attesta nella misura di € 102.000,00 al lordo delle spese legali di € 6.000,00(oltre gli accessori di legge) e del contributo unificato pagato, liquidate in sentenza e riferite ai due gradi di giudizio;

CONSIDERATO tra l'altro che questo Ente con deliberazione di C.C. n.28 del 31/12/2020 avviava il ricorso alla procedura di riequilibrio ex artt. 243 e ss del TUEL ai fini di ripianare il disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione dei rendiconti di gestione anni 2018 e 2019;

Che in merito alla procedura sopra avviata è stato conferito apposito incarico legale all'Avv. Claudio Trovato, del foro di Palermo, formalizzato con determinazione del Responsabile di P.O dell'Area AA GG n. 117/2021 per la ricognizione contenzioso in capo all'Ente e per la predisposizione schemi proposte trasattive e/o di rateizzazione debiti;

RILEVATO che per il procedimento in questione il superiore*legale ha avviato delle interlocuzioni funzionali alla definizione trasattiva della vicenda con il legale di controparte , avv. Riccardo Rotigliano, consistente la unilaterale rinuncia della Sofia Costruzioni srl ad una parte del credito risarcitorio, pari complessivamente circa 102.000 euro, al lordo delle spese (legali, accessorie e rimborsi)liquidate in sentenza;

Che con e-mail del 23/03/2021 l'avv. Claudio Trovato, informava questo Ente che la controparte si dichiarava disponibile a rinunciare al maggior credito, accettando, a saldo e stralcio, l'importo onnicomprensivo di € 55.000,00 (compreso IVA, spese e rimborsi) a condizione che il pagamento intervenga in una unica soluzione entro il termine del 30/06/2021;

ATTESO che le somme destinate al pagamento di cui sopra erano state già accantonate da questa A.C. nel Fondo Contenzioso del Rendiconto di gestione anno 2019; e ai fini dell'utilizzazione delle stesse per le medesime finalità era indispensabile e necessaria l'approvazione da parte del CC del risultato di amministrazione presunto (contenuto all'interno degli allegati del Bilancio di previsione 2021/2023 ovvero contenuto nella sua forma definitiva nel Rendiconto di gestione anno 2020) così da addivenire alla relativa applicazione;

Che con atto deliberativo di CC n. 18 del 14/07/2021 veniva approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Che con atto deliberativo di CC n.21 del 30/07/2021 veniva approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e gli assestamenti pluriennali ai sensi degli artt. 193 e 157 comma 8 del D.lvo n.267/2000;e di conseguenza sono state applicate le somme accantonate, nell'avanzo di Amministrazione anno 2020;

RILEVATO che alla luce di ciò solo a far data dal 30/07/2021 questo Ente si trovava nelle condizioni di poter assumere impegno, liquidare e pagare alla controparte la somma transatta di € 55.000,00;

Che di ciò si è provveduto ad informare per le vie brevi la controparte;

Che è stato predisposto in merito dall'Avv. Cladio Trovato l'allegato schema di atto transattivo che fa parte integrante della presente con il quale viene stabilito quanto già concordato tra le parti ad eccezione dell'originario termine di pagamento fissato ora, entro e non oltre il 30/08/2021 anzicchè il 30/06/2021 e precisamente:

1. *La Sofia Costruzioni S.r.l., a saldo e stralcio delle proprie pretese, per come in premessa riferite, accetta la somma di € 55.000,00 (leggasi: cinquantacinquemila/00), da pagarsi mediante accredito su c.c. n. (.....) corrente presso la Banca Intesa San Paolo ed alla stessa intestato.*
2. *Il Comune di Baucina si obbliga a pagare la superiore somma, in unica soluzione, entro e non oltre la data del 30 agosto 2021.*
3. *Le parti convengono che il riferito termine del 30 agosto 2021 debba ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. con conseguente risoluzione di diritto del contratto con efficacia automatica in caso di mancato adempimento.*
4. *La presente scrittura privata non sarà sottoposta ad oneri di registrazione se non in caso d'uso. Gli eventuali oneri saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, avrà costretto l'altra a provvedere alla registrazione, determinando l'applicazione dell'imposta.*

RITENUTO che con la superiore transazione si evita un aggravio di ulteriori somme aggiuntive a carico dell'Ente poiché a fronte della somma di € 102.000,00 (al lordo delle spese legali, accessorie e rimborsi liquidate in sentenza) il credito risarcitorio dovuto si attesta ad € 55.000,00;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art.194 del D.Lvo n.267/2000 e precisamente:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

RICHIAMATO tuttavia l'orientamento ormai costante della Corte dei Conti che consente, in alternativa allo schema debito fuori bilancio-transazione, direttamente l'approvazione del solo atto di transazione che assorba il riconoscimento del debito fuori bilancio, in questo caso ex l'art.194 comma 1 lett.a) del D.Lvo n.267/2000, purchè la relativa deliberazione venga comunicata agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'ex art. 23, comma 5 della L.n.289/2002 (c.fr. deliberazione n.85/2017 della Sezione Regionale per l'Umbria);

RILEVATO che la Corte dei Conti, ribadendo la tassatività delle fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 del TUEL, ha costantemente escluso che la transazione rientri in una di tali ipotesi, ed ha affermato che essendo la transazione un contratto con causa novativa, l'obbligazione in realtà nasce al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo e pertanto l'impegno di spesa deve essere assunto in relazione a tale nuova obbligazione, non sussistendo quindi violazione dell'art.191 del TUEL purchè in bilancio siano stanziati le somme prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione della transazione (cfr. pareri Corte dei Conti Sicilia n.191/2012/PRSP, Toscana n.132/2010, Puglia 106/2009, Piemonte n.4/2007);

RAVVISATA pertanto, alla luce del superiore orientamento della Corte dei Conti, la possibilità di sottoporre la presente al Consiglio Comunale, per la dovuta approvazione al fine di:

- evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come il pagamento dell'intero credito risarcitorio alla Ditta Sofia Costruzioni srl nella misura di € 102.000,00 al lordo delle spese legali di € 6.000,00(oltre gli accessori di legge) e del contributo unificato pagato, liquidate con sentenza del CGA n.395/2017 e riferite ai due gradi di giudizio;
- porre termine al contenzioso di che trattasi a mezzo del pagamento della somma di € 55.000,00 a titolo di credito risarcitorio, in unica soluzione, entro e non oltre la data del 30 agosto 2021, alla Ditta Sofia Costruzioni srl a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa;

PRESO ATTO pertanto che nella misura in cui la deliberazione di transazione, comunque di competenza dell'organo consiliare, realizzi in concreto la funzione del provvedimento di riconoscimento debito fuori bilancio è necessario che la stessa dia atto :

- a) *della riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva (ex art.191 TUEL);*
- b) *del reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri (ex art.193 e 194 TUEL);*
- c) *del permanere degli equilibri di bilancio (ex art.193 TUEL);*

RILEVATO che per la procedura de quo i suddetti presupposti vengono soddisfatti;

DARE ATTO che l'approvazione dell'allegato atto transattivo assorbe il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 del debito fuori bilancio nella misura di € 55.000,00 ;per cui ne consegue la trasmissione del presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 ;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/00;
- il Vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI APPROVARE ,l'allegato schema di Atto Transattivo al fine di:

- evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, come il pagamento dell'intero credito risarcitorio alla Ditta Sofia Costruzioni srl nella misura di € 102.000,00 al lordo delle spese legali di € 6.000,00(oltre gli accessori di legge) e del contributo unificato pagato, liquidate con sentenza del CGA n.395/2017 e riferite ai due gradi di giudizio;
- porre termine al contenzioso di che trattasi a mezzo del pagamento della somma di € 55.000,00 a titolo di credito risarcitorio, in unica soluzione, entro e non oltre la data del 30 agosto 2021, alla Ditta Sofia Costruzioni srl a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni diritto, azione e pretesa;

DI AUTORIZZARE il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'Atto Transattivo di che trattasi;

DI DARE ATTO :

-che l'approvazione dell'allegato atto transattivo assorbe il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 del debito fuori bilancio nella misura di € 55.000,00;

-che ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.289/2002 e s.m.i. secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni. sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

-che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza;

-che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio successivo a quello di formazione della stessa;

DI AUTORIZZARE la regolarizzazione contabile al capitolo 923/2 del bilancio anno 2021 per l'importo complessivo di € 55.000,00;

DI PUBBLICARE il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta , in Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello " *Provvedimenti*", sottosezione di 2° livello " *Provvedimenti Organi di indirizzo-politico*";

DI DICHIARARE il relativo atto deliberativo immediatamente esecutivo alfine di poter rispettare la tempistica dei pagamenti previsti nell'allegato accordo transattivo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Angela Lascari

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL PROPONENTE

Arch. Lascari Angela

(Sottoscritto con Firma digitale)

